

All. A alla delibera di C.C. n. ____ del ____

COMUNE DI GIOIA DEI MARSI
PROVINCIA DELL'AQUILA

REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Articolo 1

Oggetto

1. Con il presente regolamento vengono previsti e disciplinati i presupposti e i casi specifici nei quali è consentito sostenere spese di rappresentanza da parte dell'Amministrazione comunale di Gioia dei Marsi, i soggetti autorizzati a effettuare tali spese e le procedure per la gestione amministrativa e contabile delle stesse.

Articolo 2

Presupposti e definizione di spese di rappresentanza

1. Sono spese di rappresentanza quelle fondate sulla concreta e oggettiva esigenza del Comune di manifestarsi all'esterno e intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei all'Amministrazione. Tale esigenza ha lo scopo di suscitare l'attenzione e l'interesse di ambienti qualificati, sia pubblici che privati, e dell'opinione pubblica in genere, sulla propria attività e finalità istituzionali.
2. Con la disciplina dettata dal presente regolamento si intende assicurare che le spese di rappresentanza siano soggette alla massima trasparenza, nell'osservanza dei principi di proporzionalità, adeguatezza, economicità, ragionevolezza e congruità rispetto ai fini per i quali le spese stesse vengono impegnate.
3. In osservanza dei principi di cui al comma 2, le spese di rappresentanza possono essere assunte ove rispondano ai seguenti presupposti e criteri:
 - a) ufficialità, in quanto destinate a finanziare manifestazioni rivolte verso l'esterno;
 - b) congruità rispetto sia ai valori economici di mercato sia rispetto alle finalità per le quali viene erogata la spesa;
 - c) sobrietà e ragionevolezza in termini di spesa totale e spesa per singola iniziativa, in relazione alla dimensione territoriale e alle caratteristiche e alla capacità finanziaria del Comune di Gioia dei Marsi.

Articolo 3

Stanziamenti di bilancio e obbligo di motivazione

1. Tutte le spese di cui al presente regolamento sono effettuate nei limiti degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione e dettagliati in specifici capitoli del piano esecutivo di gestione.
2. Ogni assunzione di impegno di spesa per iniziative di cui al presente regolamento deve essere adeguatamente motivata secondo i criteri di cui al successivo articolo 4, comma 1, lett. a), b) c), d), e).

Articolo 4

Criteri di ammissibilità e specificazione delle spese di rappresentanza

1. Le spese di rappresentanza sono ammissibili se rispettano i seguenti criteri:
 - a) stretta correlazione con le finalità istituzionali del Comune;
 - b) sussistenza di elementi che prospettano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali;
 - c) rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito;
 - d) espressa qualificazione del soggetto e dell'occasione per i quali si motiva la spesa;
 - e) rispondenza della spesa a criteri di ragionevolezza e congruità rispetto ai fini.

2. Sussistendo i requisiti di cui al comma 1, sono ammissibili le spese sostenute per:
- a) ospitalità, anche con omaggi floreali e/o doni-ricordo di modico valore in occasione di visite di autorità e personalità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale, sportiva o religiosa. L'evento deve essere pubblico e pubblicizzato. La visita privata di una personalità politica senza rilevanza istituzionale e rilievo esterno non può dar luogo a spese di rappresentanza;
 - b) inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, rinfreschi di modico valore in occasione di cerimonie, inaugurazioni o manifestazioni promosse dal Comune, alle quali partecipino le autorità e personalità di cui alla lett. a), in occasione di rapporti ufficiali tra organi dell'ente e organi di altre amministrazioni pubbliche;
 - c) colazioni di lavoro o consumazioni di modico valore in occasione di convegni, seminari, cerimonie, conferenze stampa collegati ad attività istituzionali. Non rientrano nel novero di tali spese quelle collegate a riunioni degli organi collegiali o a incontri con altri amministratori o consulenti, imprenditori, professionisti in normali circostanze di lavoro non aventi carattere istituzionale e di rilievo esterno;
 - d) colazioni di lavoro o consumazioni di modico valore in occasione di visite istituzionali di autorità di vertice dello Stato, del prefetto, del presidente della Giunta regionale;
 - e) acquisto di decorazioni, medaglie, coppe, libri, foto-riproduzioni, pergamene per attestati, fiori, oggetti simbolici di modico valore per premi o atti di cortesia in occasione di eventi - ad esempio culturali e sportivi - di particolare rilievo. Tali eventi devono essere pubblici o pubblicizzati;
 - f) oneri, contenuti entro ragionevoli limiti, connessi ai gemellaggi con altri Comuni;
 - g) inaugurazione di opere pubbliche di significativa rilevanza;
 - h) organizzazione di cerimonie, ricorrenze, commemorazioni o altre iniziative connesse con l'attività istituzionale dell'ente;
 - i) doni - ricordo di modico valore e/o fiori da consegnare agli sposi uniti in matrimonio civile, ai nuovi nati, a coloro che acquisiscono la cittadinanza, ai cittadini che diventano maggiorenni, alle persone ultra centenarie;
 - l) doni - ricordo di modico valore da consegnare in occasione di collocamenti a riposo di dipendenti del Comune;
 - m) onoranze funebri riguardanti dipendenti deceduti in attività di servizio o persone che hanno rappresentato il Comune e che gli abbiano dato lustro e prestigio;
 - n) invio di telegrammi e/o pubblicazione di necrologi per onoranze funebri in occasione del decesso di personalità, di amministratori in carica, ex amministratori o dipendenti del Comune.

Articolo 5

Casi di non ammissibilità delle spese di rappresentanza

1. Non sono ammissibili le spese che non rispettino i criteri stabiliti dal comma 1 del precedente articolo 4. In particolare, non rientrano tra le spese di rappresentanza:
- a) le oblazioni, i sussidi e gli atti di beneficenza;
 - b) le mere liberalità;
 - c) le colazioni di lavoro e consumazioni varie per i dipendenti e gli amministratori del Comune in occasione del normale svolgimento dell'attività lavorativa e istituzionale;
 - d) la ristorazione con soggetti politici, sindacali o con altri amministratori pubblici i cui incontri risultino privi del carattere di rappresentanza di cui all'articolo 2.
 - e) spese che in generale non permettano la verifica puntuale dell'esistenza dei presupposti previsti dall'articolo 2 del presente regolamento.

Articolo 6
Soggetti autorizzati a effettuare spese di rappresentanza

1. Sono autorizzati a effettuare spese di rappresentanza il sindaco, il vicesindaco e l'assessore, nell'ambito delle proprie competenze.

Articolo 7
Gestione amministrativa e contabile

1. Lo stanziamento per spese di rappresentanza viene annualmente determinato dal Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione e assegnato nel piano esecutivo di gestione al competente responsabile.
2. Le spese sono autorizzate previa verifica da parte del competente responsabile del servizio della coerenza della spesa con i contenuti del presente regolamento e della disponibilità di bilancio, previa assunzione dell'impegno di spesa e comunicazione alla Giunta comunale.
3. Ogni assunzione di impegno di spesa per iniziative di cui al presente regolamento necessita di adeguata, specifica motivazione attestante la natura di rappresentanza della spesa che si intende sostenere.
4. Qualora le spese di rappresentanza riguardino l'acquisizione di beni e servizi, l'ordinazione deve seguire le procedure previste per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia.
5. Le spese di rappresentanza, per motivate esigenze organizzative e di urgenza, possono essere anticipate dall'economista comunale, secondo la disciplina prevista dal regolamento di contabilità. In tal caso la richiesta di anticipazione economica deve essere accompagnata da una dichiarazione del soggetto ordinatore attestante la natura di rappresentanza della spesa sostenuta, qualora tale elemento non emerga dall'atto di impegno.

Articolo 8
Rendicontazione e pubblicità

1. Le spese di rappresentanza sostenute nel corso di ciascun esercizio finanziario sono elencate in apposito prospetto redatto sulla base dello schema tipo approvato in conformità al disposto del D.L. 138/2011, convertito nella Legge n. 148/2011 e allegato al rendiconto della gestione. Tale prospetto è trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed è pubblicato sul sito internet del Comune a cura del competente responsabile.

Articolo 9
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo l'esecutività della delibera di approvazione.